



COMUNE DI SEMPRONIANO
PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del 01-04-2025

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025 E AGEVOLAZIONI

L'anno **duemilaventicinque** e questo giorno **uno** del mese di **Aprile**, alle ore **12:11** nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sig. **PETRUCCI LUCIANO**

	Presente	Assente
PETRUCCI LUCIANO	X	
BARZAGLI KATIA	X	
BIONDI LAMBERTO	X	
LEONI LUCIO	X	
D'UBALDO GIANLUCA		X
ZAMMARCHI DANILO		X
SCALABRELLI PAOLO	X	
PIRRO VINCENZO	X	
DI SALVATORE ANDREA	X	
RUSSO LISA GIUSEPPINA		X
BACCI VALENTINA		X

PRESENTI	N. 7
ASSENTI	N. 4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. **MARIOTTI ALESSANDRO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

I L P R E S I D E N T E

Riconosciuta la validità del numero leale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-

Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

CONSIDERATO CHE:

OB7 in via generale, gli artt. 1 co. 169 della legge n. 296 del 2006, l'art. 53 co. 16 della legge n. 388 del 2000, nonché l'art. 1 co. 683 della legge n. 147/2013, è previsto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, oltre che i regolamenti delle proprie entrate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e l'art. 172 co. 1 del decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce che: *“al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 co. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. e i seguenti documenti:d) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali....”*;

OB7 è stato approvato il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. dl “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che parzialmente modifica il quadro normativo di riferimento, prevedendo all'art. 3 co. 5-quinquies che *“a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

OB7 il comma 11 dell'art. 43 del Decreto-Legge n. 50/2022 ha previsto che *“all'art. 3 co. 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: << Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti, di cui al primo periodo, coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile>>”*.

VISTO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

PRESO ATTO:

OB7 della deliberazione dell'Autorità n. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

OB7 della deliberazione n. 363/2021 con cui ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

OB7 che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

OB7 che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'economia circolare;

OB7 che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

OB7 che l'MTR-2 considera i costi fino al “cancello” degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

OB7 che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

CONSIDERATO CHE

in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

OB7 al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

OB7 al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

OB7 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

OB7 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)"

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui "L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.";

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le "pertinenti determinazioni" in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

TENUTO ALTRESÌ CONTO della

OB7 Delibera del 13 gennaio 2022 Nr. 2/2022/a di ARERA "quadro strategico 2022-2025 dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;

OB7 Delibera n. 15/2022 avente ad oggetto la "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

OB7 Delibera n.386/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 con la quale ARERA ha istituito i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani che a decorrere dal 01 gennaio 2024 si

applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

OB7 la deliberazione 62/2023 avente ad oggetto "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

OB7 la deliberazione n. 389/2023 che definisce le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale 2024-2025, che pur confermando l'impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2:

- lo adegua, per ottemperare a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di pre pulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata;
- introduce misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell'inflazione, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all'utenza;
- introduce misure per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamenti comunali e del Piano Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo all'anno 2025 (PEF 2025), già validato con presa d'atto del Consiglio Comunale nella presente deliberazione di cui al punto precedente, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze -, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti

applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTE le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, elaborate mediante l'utilizzo del gestionale in uso all'Ufficio Tributi, le quali assicurano un gettito pari al costo del PEF

Utenze domestiche:

Famiglie	Quota fissa €/mq	Quota variabile per famiglia € /utenza
Famiglie con 1 componente	0,82	59,8825
Famiglie con 2 componente	0,92	139,7257
Famiglie con 3 componente	1,03	179,6474
Famiglie con 4 componente	1,10	219,5690
Famiglie con 5 componente	1,17	289,4319
Famiglie con 6 o più componenti	1,21	339,3339

Utenze non domestiche:

Attività	Quota fissa €/mq	Quota variabile €/mq
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,7920	0,7732
Campeggi, distributori carburante	1,1088	1,0749
Stabilimenti balneari	0,0000	0,0000
Esposizioni, autosaloni	0,5702	0,5528
Alberghi con ristorante	1,6157	1,5645
Alberghi senza ristorante	1,1880	1,1526
Case di cura e riposo	1,5206	1,4814
Uffici, agenzie	1,4573	1,4200
Banche, ist. credito e studi prof	0,8395	0,8166
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	1,3622	1,3152
Edicola, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,6315	1,5808
Attività artigianali, tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,0771	1,0388
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,4573	1,4128
Attività industriali, con capannoni di produzione	1,0296	1,0009
Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,2038	1,1725
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7,9359	7,6889

Bar, caffè, pasticceria	6,0667	5,8751
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,0254	2,9267
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,7899	1,7343
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	14,1985	3,9542
Discoteche, night club	4,8110	0,3658
Agriturismi con ristorante	1,5157	1,4645
Agriturismi senza ristorante	1,0880	1,0526

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 in base al quale "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 18/09/2020, con la quale venivano approvate e proposte a questo Consiglio le seguenti riduzioni, approvate dallo stesso con deliberazione n. 37 del 30/09/2020:

UTENZE DOMESTICHE CON FIGLI MINORI DI ANNI 15 ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE: le categorie, di cui al DPR 158/1999, beneficiarie della presente agevolazione sono rappresentate dalle utenze domestiche aventi le caratteristiche sotto indicate e nelle seguenti percentuali:

1. Dieci per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 1 figlio con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;
2. Venti per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 2 figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;
3. Trentacinque per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 3 o più figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;

RITENUTO di voler confermare le medesime percentuali di riduzione anche per l'anno 2025 per i figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2025

DI DARE ATTO che l'agevolazione di cui al precedente punto sarà applicata solo alle utenze domestiche in regola con i pagamenti della TARI/TARES riferite agli anni precedenti;

PRESO ATTO del Piano Finanziario 2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Semproniano e quelli forniti dall'Autorità di ambito di riferimento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF, il quale espone un costo complessivo di € 353.849,00;

PRESO ATTO che il Servizio Tributi, ha stimato il costo delle sopradette riduzioni, applicandole in simulazione sulla banca dati TARI alla data odierna, come segue:

- **utenze domestiche con figli minori di anni 15 all'interno del nucleo familiare:** detto costo, stimabile in circa € 1.831,26 (riduzione 1 figlio: € 860,53, riduzione 2 figli: € 822,75, riduzione 3 o più figli: € 147,98) in ossequio alla normativa vigente, è finanziato con risorse generali di bilancio già stanziato per l'esercizio 2025;

DI DARE ATTO che dette riduzioni saranno applicate direttamente dall'Ufficio Tributi negli avvisi di pagamento TARI 2025 degli aventi diritto;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di

assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe e delle specifiche riduzioni rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00 e dell'art 9 comma 3 del vigente regolamento TARI;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

PROPONE

- 1) **Di considerare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di fissare** per l'anno 2025, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100% da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
- 3) **Di dare atto** che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2025;
- 4) **Di approvare** le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, relativamente alle **utenze domestiche**:

Famiglie	Quota fissa €/mq	Quota variabile per famiglia € /utenza
Famiglie con 1 componente	0,82	59,8825
Famiglie con 2 componente	0,92	139,7257
Famiglie con 3 componente	1,03	179,6474
Famiglie con 4 componente	1,10	219,5690
Famiglie con 5 componente	1,17	289,4319
Famiglie con 6 o più componenti	1,21	339,3339

- 5) **di approvare** le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, relativamente alle **utenze non domestiche**:

Attività	Quota fissa €/mq	Quota variabile €/mq
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,7920	0,7732
Campeggi, distributori carburante	1,1088	1,0749
Stabilimenti balneari	0,0000	0,0000
Esposizioni, autosaloni	0,5702	0,5528
Alberghi con ristorante	1,6157	1,5645
Alberghi senza ristorante	1,1880	1,1526
Case di cura e riposo	1,5206	1,4814
Uffici, agenzie	1,4573	1,4200

Banche, ist. credito e studi prof	0,8395	0,8166
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	1,3622	1,3152
Edicola, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,6315	1,5808
Attività artigianali, tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,0771	1,0388
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,4573	1,4128
Attività industriali, con capannoni di produzione	1,0296	1,0009
Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,2038	1,1725
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7,9359	7,6889
Bar, caffè, pasticceria	6,0667	5,8751
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,0254	2,9267
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,7899	1,7343
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	14,1985	3,9542
Discoteche, night club	4,8110	0,3658
Agriturismi con ristorante	1,5157	1,4645
Agriturismi senza ristorante	1,0880	1,0526

6) **di applicare** per le UTENZE DOMESTICHE CON FIGLI MINORI DI ANNI 15 ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE: le categorie, di cui al DPR 158/1999, le seguenti agevolazione nelle sottoindicate percentuali e condizioni:

- Dieci per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 1 figlio con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2025;
- Venti per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 2 figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2025;
- Trentacinque per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 3 o più figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2025;

7) **Di dare atto** che l'agevolazione di cui al precedente punto sarà applicata solo alle attività domestiche in regola con i pagamenti della TARI/TARES riferite agli anni precedenti;

8) **di dare atto** che dette riduzioni saranno applicate direttamente dall'Ufficio Tributi negli avvisi di pagamento TARI 2025 degli aventi diritto;

9) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario PEF 2025;

- 10) **Di dare atto** che sull'importo del Tributo Comunale della Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto pari al 5%;
- 11) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 12) **di prendere atto** che in fase di emissione bolletta a saldo sarà demandato ai competenti uffici effettuare gli eventuali adeguamenti al bilancio di previsione conseguenti alla presente deliberazione;
- 13) **di demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni introdotte con la presente deliberazione;
- 14) **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
- 15) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Illustra il Sindaco, dando lettura della proposta: "APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025 E AGEVOLAZIONI".

Prende la parola, su invito del Sindaco, la Rag. Francesca Bigazzi dell'Ufficio Ragioneria che comunica che il PEF è aumentato e pertanto vi è stata una maggiore incidenza nella determinazione delle tariffe domestiche e non domestiche; per il dettaglio si rimanda all'allegato della delibera. I consiglieri chiedono ulteriori informazioni, in particolare il Consigliere Biondi chiede chiarimenti sulle tariffe dei campeggi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di deliberazione
Con voti unanimi favorevoli

A P P R O V A

La surriportata proposta di deliberazione.
Con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

PETRUCCI LUCIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

MARIOTTI ALESSANDRO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Semproniano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.